

STATUTO

ORIZZONTI VICINI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PENNE PE PONTE S. ANTONIO
SNC

Numero REA: PE - 126028

Codice fiscale: 01754510681

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-03-2005 - Statuto completo	2
--	---

	l'oggetto, la durata, il capitale sociale, le quote e gli	
	utili sono contenute nel seguente statuto.	
	"STATUTO	
	DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA DELLA SOCIETA'	
	Art. 1) E' costituita una società cooperativa a	
	responsabilità limitata ai sensi e per gli effetti dell'art.	
	2511 e ss. C.C., ed a capitale illimitato, con la	
	denominazione "ORIZZONTI VICINI Società Cooperativa sociale a	
	responsabilità limitata"	
	Art. 2) La sede della società è stabilita in Penne.	
	L'istituzione di sedi secondarie ovvero il trasferimento di	
	quella esistente all'interno del Comune è di competenza	
	dell'organo di amministrazione.	
	La Cooperativa potrà istituire, su delibera del Consiglio di	
	Amministrazione succursali, agenzie e rappresentanze anche	
	altrove.	
	Art. 3) La società ha durata fino al 31 dicembre 2099 e potrà	
	essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea	
	straordinaria.	
	SCOPO, OGGETTO	
	Art. 4) La cooperativa non ha fine di lucro ma solidaristici,	
	è retta dallo scopo mutualistico e persegue l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana ed	
	all'integrazione sociale attraverso la gestione di servizi	
	socio-sanitari ed educativi ai sensi e per gli effetti	

	dell'art. 1, l. 381/91 lett. A.	
	Al fine del raggiungimento dei propri scopi, la società potrà	
	altresì svolgere la propria attività con terzi.	
	La cooperativa intende realizzare gli anzidetti fini	
	attraverso la gestione di servizi sociali, socio-sanitari, ed	
	educativi orientati in via prioritaria, ma non esclusiva,	
	alla risposta ai bisogni di persone svantaggiate, intendendo	
	con l'espressione "persone svantaggiate" tutti i soggetti per	
	i quali le condizioni di disagio fisico, psichico, sociale,	
	culturale associate alla carenza di risorse autonome,	
	costituiscono uno "svantaggio" che può essere colmato tramite	
	i suddetti servizi. In particolare, si fa riferimento a: -	
	invalidi fisici psichici e sensoriali;	
	- ex degenti di istituti psichiatrici e soggetti in	
	trattamento psichiatrico;	
	- tossicodipendenti ed alcolisti;	
	- minori in condizioni di disagio socio-educativo e familiare,	
	a rischio di devianza o comunque svantaggiati dal punto di	
	vista delle opportunità di vita;	
	- minori in condizioni non particolarmente disagiate, laddove	
	tuttavia le opportunità educative, ludiche socializzatorie	
	offerte dal territorio non sono adeguate ai fini del migliore	
	sviluppo evolutivo dei bambini e degli adolescenti;	
	- minori istituzionalizzati;	
	- persone condannate ammesse alla misure alternativa alla	

	detenzione;	
	- anziani autosufficienti o in condizioni di non	
	autosufficienza funzionale bisognosi di servizi di	
	assistenza, anche domiciliari;	
	- malati anche ricoverati presso strutture ospedaliere,	
	bisognosi di assistenza a domicilio presso la struttura di	
	ricovero;	
	- donne in condizione di disagio familiare e sociale tale da	
	costituire uno svantaggio legato alla specifica condizione	
	femminile: maternità priva di sostegno socio-economico,	
	violenza e disagio in famiglia, sfruttamento della	
	prostituzione etc.;	
	- soggetti in condizione di abbandono socio-familiare o	
	comunque privi di reti relazionali sufficienti: barboni,	
	homeless, immigrati e profughi etc;	
	- persone in condizioni di disoccupazione di lunga durata ma	
	anche giovani adulti non occupati che necessitano di	
	sostegno formativo, orientamento, inserimento in progetti	
	formativo/occupazionali.	
	Gli interventi sociali, socio-sanitari ed educativi sono	
	intesi sia sotto l'aspetto della prevenzione del disagio che	
	sotto l'aspetto della riabilitazione e reinserimento	
	post-terapia, sia sotto l'aspetto dell'accoglienza in	
	comunità che sotto l'aspetto del lavoro sul territorio ed il	
	coordinamento con la rete delle agenzie sociali pubbliche e	

	private.	
	In relazione a tutte le utenze descritte nel precedente	
	punto, la cooperativa può gestire, stabilmente o	
	temporaneamente, in proprio o per conto terzi:	
	- attività terapeutico-riabilitative a carattere	
	socio-sanitario, assistenza sociale e psicopedagogica a	
	domicilio oppure in centri di servizio appositamente	
	allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati;	
	- centri diurni, centri sportivi ed altre strutture con	
	carattere animativo e finalizzato al miglioramento della	
	qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo	
	libero, la cultura, il benessere del corpo ed il turismo	
	sociale;	
	- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle	
	istituzioni a favore delle persone svantaggiate;	
	- attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità	
	locali entro cui opera, al fine di renderle più consapevoli e	
	disponibili all' attenzione ed all'accoglienza delle persone	
	emarginate.	
	La cooperativa potrà altresì:	
	- gestire attività ricettive alberghiere ed extralberghiere;	
	- gestire attività di ricovero sociale per anziani;	
	La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività	
	connessa ed affine agli scopi sopraelencati, nonché quelle	
	come attività comunque non prevalenti e per il migliore	

	conseguimento dell'oggetto sociale nel settore dei servizi	
	socio sanitari come:	
	- ricerche di mercato e sondaggi di opinione; studi socio	
	economici; divulgazione di dati ed informazioni sui problemi	
	indotti dall'emarginazione e del disagio; predisposizione di	
	programmi e di progetti sperimentali e loro realizzazione;	
	- creazione, gestione ed organizzazione di asili nido e di	
	micro nidi propri, di enti pubblici e privati;	
	- servizio di accompagnamento minori ed alunni compreso	
	portatori di handicaps su pulmini di enti pubblici e privati.	
	gestione di mense presso scuole, istituti, comunità di	
	proprietà di enti pubblici e privati.	
	- pulizie presso scuole, istituti, comunità di proprietà di	
	enti pubblici e privati;	
	- gestione di centri per l'aggregazione giovanile e di centri	
	informagiovani.	
	La cooperativa puo' inoltre costituire fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale nonche' adottare procedure di programmazione	
	pluriennali finalizzati allo sviluppo e all'ammodernamento	
	aziendale, ai sensi della legge 31/12/1992 n.59 ed eventuali	
	norme modificative o integrative.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate per il cui esercizio è richiesta	

	l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da	
	Enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche	
	in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel	
	presente statuto.	
	La cooperativa potrà compiere tutte le operazioni	
	industriali, commerciali, mobiliari, immobiliari e	
	finanziarie, aventi pertinenza con l'oggetto sociale ed in	
	genere ogni operazione avente per scopo il raggiungimento dei	
	fini sociali, nonchè chiedere finanziamenti e contributi ad	
	ogni livello istituzionale, assumere interessenze, quote e	
	partecipazioni anche azionarie in altre società, ditte ed	
	enti costituiti o costituendi aventi oggetto analogo; potrà	
	altresì stipulare contratti per la partecipazione a gruppi	
	cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545 septies C.C.;	
	potrà concedere avalli cambiari, fideiussori e ogni altra	
	garanzia sotto qualsivoglia forma a favore degli enti cui la	
	Società Cooperativa aderisce, nonchè a favore dei soci e di	
	terzi, con precisazione che quanto sopra ha carattere	
	contingente e non prevalente, e comunque "strumentale" per il	
	conseguimento dell'oggetto sociale e nel rispetto delle leggi	
	n. 1/91, 197/91 ed al D.P.R. 385/1993.	
	E' peraltro tassativamente vietata la raccolta del risparmio	
	tra il pubblico sotto ogni forma.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	

	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito	
	Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.	
	SOCI	
	Art. 5) Il numero dei soci è variabile e non può essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla legge. I soci	
	appartterrano ad una delle categorie qui di seguito ripostate.	
	Soci lavoratori: possono essere soci lavoratori tutte le	
	persone fisiche di ambo i sessi che abbiano compiuto il	
	diciottesimo anno di età (salvo i casi di anticipata	
	acquisizione della capacità per atto delle volontà	
	giudiziaria o per le legge), e che, per le capacità	
	professionali maturate, possano attivamente cooperare	
	all'esercizio ed allo sviluppo della cooperativa.	
	In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci	
	anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero	
	strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa	
	sociale, ma, comunque, in numero mai superiore ai limiti	
	stabiliti della legge.	
	Al fine del raggiungimento degli scopi sociali e	
	mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle	
	diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in	
	qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.	

	Soci volontari: sono coloro che prestano la propria attività	
	nell'impresa gratuitamente ed esclusivamente per fini di	
	solidarietà sociale.	
	Il loro numero non può superare la metà del numero	
	complessivo dei soci. Agli stessi non si applicano i	
	contratti e le norme di legge in materia di diritto del	
	lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in	
	materia di infortunio sul lavoro e malattie professionali;	
	potrà essere loro riconosciuto il diritto al rimborso spese	
	effettivamente sostenute per lo svolgimento della loro	
	attività.	
	In ogni caso, non possono divenire soci coloro che esercitano	
	in proprio imprese identiche od affini con quella della	
	cooperativa.	
	La società è obbligata al rispetto del principio della parità	
	di trattamento demandandosi all'organo amministrativo la	
	facoltà, nei limiti del presente statuto e del regolamento,	
	di instaurare ed eseguire rapporti con i soci a condizioni	
	fra loro diverse, valutata la diversa condizione dei soci, le	
	esigenze della cooperativa e quella di tutti i soci.	
	Art. 6) Chi intende essere ammesso come socio dovrà	
	presentare all'organo amministrativo domanda scritta che	
	dovrà contenere;	
	a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio,	
	cittadinanza e codice fiscale;	

	b) precisazione dell'effettiva attività di lavoro;	
	c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere,	
	che non dovrà mai essere inferiore al limite minimo nè	
	superiore al limite massimo fissato dalla legge;	
	d) dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai	
	regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organismi sociali, nonchè accettazione espressa della	
	clausola arbitrale di cui al presente statuto.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui all'art. 5, e dei regolamenti, e l'inesistenza delle	
	cause di incompatibilità, delibera sulla domanda. La delibera	
	di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro	
	soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati	
	effettuati i versamenti richiesti; decorso un mese dalla data	
	di comunicazione dell'ammissione senza che detti versamenti	
	siano stati effettuati, la delibera diventerà inefficace. La	
	domanda potrà essere rinnovata, purchè accompagnata dal	
	contemporaneo versamento della tassa di ammissione e di	
	quanto previsto nel presente statuto ovvero nel regolamento.	
	In tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata con	
	effetto della sua immediata annotazione nel libro soci.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo	
	amministrativo dovrà, entro sessanta giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati, i	
	quali potranno impugnarla ai sensi e per gli effetti	

	dell'art. 2528 c.c. ultimo comma.	
	Art. 7) I soci dovranno versare la tassa di ammissione e	
	sottoscrivere la quota sociale di cui al comma c) del	
	precedente art. 6.	
	Essi sono obbligati:	
	a) al versamento immediato della tassa di ammissione, se	
	richiesta;	
	b) al versamento della quota sottoscritta, con l'eventuale	
	sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di	
	approvazione del bilancio, su proposta dell'assemblea, con le	
	modalità e nei termini previsti dal presente statuto;	
	c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	d) a partecipare concretamente alle attività dell'impresa	
	sociale a seconda delle necessità della stessa.	
	RECESSO, DECADENZA, ESCLUSIONE	
	Art. 8) La qualità di socio si perde per recesso, decadenza,	
	esclusione o per causa di morte.	
	Art. 9) oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere	
	il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrono i	
	motivi che, a norma della legge e del presente Statuto,	

	legittimano il recesso.	
Art. 10)	La decadenza è pronunciata dall'organo	
	amministrativo nei confronti dei soci interdetti o falliti,	
	nei confronti di quelli che vengono a trovarsi in una delle	
	situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 5,	
	di quelli in possesso dei requisiti di legge per avere	
	diritto alla pensione di vecchiaia o che abbiano comunque	
	superato il 60° anno di età, oppure nel caso di sopravvenuta	
	inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.	
	Quando ricorrono particolari esigenze interne della	
	cooperativa, l'assemblea ordinaria ha la facoltà di escludere	
	dalla decadenza i soci che abbiano raggiunto il limite di età	
	pensionabile o che si trovino nelle condizioni di	
	sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della	
	eccezionale prosecuzione del rapporto sociale. Lo	
	scioglimento del rapporto sociale per decadenza,	
	limitatamente al socio, ha effetto dall'annotazione nel libro	
	dei soci.	
Art. 11)	L'esclusione sarà deliberata dall'Organo	
	amministrativo nei confronti del socio.	
	a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto,	
	dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente	
	adottate degli organi sociali, con inadempimenti che non	
	consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto	
	o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto f);	

	c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel	
	versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti	
	di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la	
	società;	
	d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dal presente statuto;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o	
	contraria agli interessi sociali;	
	f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti	
	valutabili quale notevole inadempimento come delimitato	
	dall'art. 1455 c. c.	
	g) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo	
	indegno di appartenere alla cooperativa;	
	h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per	
	reati infamanti.	
	L'esclusione diventa operante nel termine indicato	
	nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.	
	Art. 12) Le deliberazioni prese in materia di recesso,	
	decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci	
	destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa	
	in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo	
	amministrativo su tali materie saranno demandate, a tutti	
	gli effetti dall'art. 808 C.P.C., alla decisione di un	
	collegio arbitrale ai sensi dell'art. 33 del presente statuto.	

	Art. 13) In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto	
	al rimborso della quota determinata come al precedente	
	appresso.	
	Art. 14) I soci receduti, decaduti o esclusi, ovvero gli	
	eredi del socio defunto, hanno soltanto il diritto al	
	rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente	
	versate, aumentate del sovrapprezzo, ove versato, se sussista	
	nel patrimonio della società e non sia destinato ad aumento	
	gratuito del capitale ex. art. 2545-quinquies co. 3; la	
	liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio del quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e,	
	comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente	
	versato ed ancora sussistente nel patrimonio sociale.	
	Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione	
	spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio	
	eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei sei	
	mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.	
	Art. 15) I soci receduti, decaduti o esclusi e gli eredi del	
	socio defunto, dovranno richiedere il rimborso, entro e non	
	oltre l'anno della scadenza dei sei mesi indicati nel	
	precedente articolo 14.	
	Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente	
	alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal	
	quale risulti che sono gli aventi diritto e la nomina di un	

	unico delegato alla riscossione.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso del	
	termine suddetto saranno devolute con deliberazione dell'	
	Organo amministrativo a riserva legale.	
	Art. 16) In caso di recesso, decadenza od esclusione, i	
	diritti dei soci, e degli eredi per quelli defunti,	
	relativamente ad eventuali fondi di previdenza saranno	
	definiti da apposito regolamento approvato dall'assemblea.	
	TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI	
	Art. 17) Ai soci lavoratori, quali unici ed effettivi	
	produttori dei redditi della cooperativa, spettano i residui	
	attivi annuali dell'esercizio a norma del successivo art.	
	22, estensibili anche ai lavoratori ausiliari, in quanto	
	applicabili.	
	Art. 18) Il trattamento economico corrisposto ai soci durante	
	l'esercizio sociale deve avere come indice di riferimento	
	previsto dai contratti collettivi vigenti per le categorie di	
	lavoratori similari, compatibilmente con la natura	
	associativa del rapporto socio - cooperativa e pertanto con	
	le esigenze sociali.	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	Art. 19) Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori,	
	rappresentati da quote ciascuna di valore di Euro 25,00;	

	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di	
	cui all'art. 18 e con il valore delle quote eventualmente	
	non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi	
	dei soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o	
	prevista per legge o per statuto.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per	
	statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono	
	essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né	
	all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 20) Le quote sottoscritte saranno versate nei modi e nei	
	termini da stabilirsi dall'organo amministrativo.	
	Art. 21) Le quote sono sempre nominative. Non possono essere	
	sottoposte a pegno o vincoli nè essere cedute senza il	
	consenso dell'Organo amministrativo e si considerano	
	vincolate a favore della cooperativa a garanzia delle	
	obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.	
	art. 22) L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre	
	di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni	
	di legge.	

	Il bilancio va sottoposta all'assemblea per l'approvazione	
	entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale. L'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà	
	essere tenuta entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale quando vi siano particolari esigenze	
	enunciate dagli amministratori in apposita delibera presa	
	entro i 90 (novanta) giorni dalla data di chiusura	
	dell'esercizio sociale.	
	L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi	
	in materia, può deliberare in favore dei soci lavoratori,	
	trattamenti economici ulteriori a titolo di ristoro,	
	mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi	
	complessivi, ovvero mediante aumento delle loro quote di	
	partecipazione, in proporzione alla quantità ed al tipo di	
	lavoro prestato, in misura non superiore al 30% (trenta per	
	cento) dei trattamenti economici complessivi, secondo quanto	
	deliberato dall'assemblea medesima.	
	Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente	
	presso l'albo delle Cooperative a mutualità prevalente.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	ripartizione dell'utile netto destinandolo:	
	- una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) a riserva	
	legale;	
	- una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione;	

	- un'eventuale quota ai soci lavoratori a titolo di ristorno,	
	determinata con i criteri di cui sopra;	
	- un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al	
	capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato,	
	da distribuire ai soci lavoratori, con espresso divieto di	
	distribuzione dei detti dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	- un'eventuale quota da distribuire ai possessori di	
	strumenti finanziari eventualmente offerti in sottoscrizione	
	ai soci, in misura non superiore a due punti rispetto al	
	limite massimo previsto per i dividendi di cui al precedente	
	punto;	
	- il residuo a riserva straordinaria.	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 23) Sono organi della società:	
	a) l'assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Presidente;	
	d) il Collegio Sindacale, ove necessario.	
	Art. 24) Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	La convocazione deve va fatta a mezzo lettera raccomandata,	
	fax, e-mail, o altro mezzo comunque idoneo ad assicurare la	
	tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, spedita	

	almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per	
	l'adunanza. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 2476 bis	
	u.c. C.C..	
	Art. 25) L'assemblea ordinaria:	
	- approva il bilancio;	
	- nomina gli organi sociali;	
	- determina il compenso per gli amministratori e, ove	
	nominato, per il Collegio Sindacale;	
	- delibera sulla responsabilità di amministratori e sindaci;	
	- delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione	
	sociale a lei riservati alla sua competenza dal presente	
	statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori;	
	- approva i regolamenti predisposti dall'organo	
	amministrativo che disciplinano lo svolgimento dell'attività	
	mutualistica fra società e soci.	
	Essa si riunisce tutte le volte che l'organo amministrativo	
	lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto,	
	con indicazione delle materie da trattare dal Collegio	
	Sindacale, ove nominato, o da almeno 1/5 (un quinto) dei	
	soci. In questi ultimi casi, la convocazione deve avvenire	
	entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.	
	L'assemblea straordinaria:	
	- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello	
	statuto;	
	- sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;	

	- su ogni altra materia alla stessa riservata dalla legge.	
	Art. 26) In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi	
	diritto al voto. In seconda convocazione, l'assemblea, sia	
	ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati,	
	aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei	
	voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo	
	che sullo scioglimento e liquidazione della società per cui	
	occorrerà la presenza, in proprio o per delega, della metà	
	più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole	
	dei 3/5 (tre quinti) presenti.	
	Art. 27) Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che	
	risultino iscritti nel libro soci da almeno tre mesi. Ogni	
	socio ha diritto ad un voto, qualunque sia l'importo della	
	quota posseduta.	
	Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da altro	
	socio, che non sia amministratore o sindaco, mediante delega	
	scritta che resterà conservata negli atti della società. Ogni	
	socio non può rappresentare più di quattro soci.	
	Art. 28) L'assemblea è presieduta da un socio eletto dai	
	presenti. L'assemblea nomina un segretario e, se occorre, uno	
	scrutatore. Le deliberazioni devono constare da verbale	
	sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario.	

	Il verbale delle assemblee straordinarie in sede	
	straordinaria deve essere redatta da un Notaio.	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	
	Art. 29) L'Organo amministrativo si compone da un numero di	
	due ad un numero di cinque consiglieri, secondo quanto deciso	
	dall'assemblea all'atto della nomina. Possono essere membri	
	dell'Organo amministrativo solo i soci. L'Organo	
	amministrativo resta in carica da uno a tre esercizi, ovvero	
	fino a revoca o dimissioni secondo quanto deciso	
	dall'assemblea all'atto della nomina.	
	Il Consiglio determina l'eventuale compenso dovuto ai	
	consiglieri investiti di particolari incarichi.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della	
	nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi	
	membri un Presidente ed un vice presidente.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con	
	il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in	
	carica, non computandosi le astensioni se espressamente	
	motivate da conflitto di interessi, salvo che la decisione	
	dei soci di nomina degli amministratori preveda la necessità	
	di un maggior consenso anche solo in relazione alla materia	
	della deliberazione.	
	Il Presidente convoca il Consiglio di amministrazione ne	
	fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede	
	affinchè tutti gli amministratori siano adeguatamente	

	informati sulle materie da trattare.	
	La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli	
	amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati,	
	con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima	
	dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della	
	riunione, nonchè l'ordine del giorno.	
	Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche	
	altrove, purchè in Italia.	
	Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide,	
	anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i	
	consiglieri in carica, i sindaci effettivi e il revisore se	
	nominati.	
	Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale	
	firmato dal Presidente e dal segretario, se nominato, che	
	dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli	
	amministratori.	
	L'organo amministrativo ha tutti i poteri per	
	l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società; lo	
	stesso dovrà altresì fissare le direttive per l'attività	
	sociale, formulare programmi e regolamenti interni da	
	sottoporre all'approvazione dell'assemblea.	
	Il Consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte	
	dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni	

	dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti,	
	anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le	
	disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto	
	dell'articolo 2381 c.c.. Non possono essere delegate le	
	attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c.	
	Possono essere nominati direttori, institori o procuratori	
	speciali per il compimento di determinati atti o categorie di	
	atti, determinandone i poteri.	
	PRESIDENTE	
	Art. 30) La rappresentanza della società spetta al Presidente	
	del Consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri	
	delegati, se nominati, nei limiti dei poteri loro conferiti	
	nell'atto di nomina. In caso di sua assenza o impedimento, le	
	sue mansioni spettano ad un vice presidente.	
	La rappresentanza della società spetta anche ai direttori,	
	agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro	
	conferiti nell'atto di nomina.	
	La rappresentanza della società in liquidazione spetta al	
	liquidatore o al Presidente del collegio dei liquidatori e	
	agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione	
	con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.	
	COLLEGIO SINDACALE	
	Art. 31) Nei casi previsti dalla legge o per decisione dei	
	soci l'assemblea provvederà alla nomina del collegio	
	sindacale che si compone di tre membri effettivi e di due	

	supplenti. Il Presidente del collegio sindacale è nominato	
	dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.	
	Nei casi di obbligatorietà della nomina, i sindaci dovranno	
	essere scelti secondo le norme previste in materia di società	
	per azioni. Qualora la nomina del collegio sindacale non sia	
	obbligatoria per legge, i sindaci devono essere comunque	
	scelti nel rispetto dell'art. 2399 c.c. ed individuati in	
	soggetti che per le loro caratteristiche siano idonei a	
	svolgere l'attività di controllo prevista.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data della decisione dei soci di approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica. Qualora la nomina	
	dei sindaci non sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477	
	c.c., all'atto della nomina si può prevedere una diversa	
	durata della loro carica. La cessazione dei sindaci per	
	scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il	
	collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.	
	Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della	
	nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.	
	Al Collegio Sindacale, sia obbligatorio che facoltativo, si	
	applicano le disposizioni di cui agli artt. 2400 e 2401 c.c.	
	Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli	
	articoli 2403 e 2403 <i>bis</i> c.c. ed esercita anche il controllo	
	contabile sulla società, salvo che quest'ultimo sia	
	esercitato dal revisore. Si applicano le disposizioni di cui	

	agli articoli 2404, 2405, 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c.	
	SIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE	
	Art. 32) La società si scioglie per le cause previste dalla	
	legge.	
	In tutte le ipotesi di scioglimento l'organo amministrativo	
	deve senza indugio effettuare gli adempimenti pubblicitari	
	previsti dalla legge e, salvo non si sia già tenuta ed abbia	
	provveduto, convocare l'assemblea a norma dell'art. 2487 c.c.	
	Il patrimonio sarà devoluto ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperativa ex L. 59/92,	
	dedotto solo quanto dovuto ai soci a titolo di rimborso del	
	capitale effettivamente versato eventualmente rivalutato e di	
	dividendi maturati.	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	Art. 33) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci	
	ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti	
	disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di	
	quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio	
	del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro	
	nominato dal Presidente del Consiglio Notarile del Distretto	
	nel cui ambito ha sede la società, il quale dovrà provvedere	
	alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta	
	dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto	
	designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina	
	sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del	

	Tribunale del luogo in cui ha sede la società.	
	La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.	
	L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla	
	nomina. L'arbitro deciderà in via irrituale secondo diritto.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni	
	e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.	
	Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte	
	soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.	
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le	
	controversie promosse da amministratori, liquidatori, sindaci	
	e revisore ovvero quelle promosse nei loro confronti, che	
	abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto	
	sociale.	
	Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del	
	Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.	
	DISPOSIZIONI FINALI	
	Art. 34) Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514	
	per la qualificazione di società cooperativa a mutualità	
	prevalente sono inderogabili e devono essere osservate.	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le	
	vigenti norme di legge sulle società cooperative.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile	
	contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma	
	dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme	
	delle società a responsabilità limitata.".	